

COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Parere dell'organo di revisione
su salvaguardia degli equilibri di bilancio
e assestamento generale di bilancio 2025/2027**

REVISORE UNICO

Verbale n. 17 del 16 luglio 2025

COMUNE DI TORRE PELLICE

Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2025/2027

PREMESSE

Il sottoscritto Marco Ricciardiello, nominato revisore dei conti del Comune di Torre Pellice per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2027 con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 28 novembre 2024;

Premesso che:

- in data 11/7/2025 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2025/2027 e con Deliberazione n. 71 del 17/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per gli anni 2025/2027;
- con Deliberazione n. 72 del 17/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027



- con Deliberazione n. 17 del 28/04/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto per l'anno 2024, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di complessivi € 2.051.645,94;
- Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è dimostrato nella seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.149.232,33
Riscossione	(+)	1.784.843,73	6.116.218,34	7.901.062,07
Pagamenti	(-)	1.394.179,69	5.762.962,94	7.157.142,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.893.151,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.893.151,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.037.246,47	1.593.172,61	2.630.419,08
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	330.632,42	1.617.794,92	1.948.427,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			61.503,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			461.993,77
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			2.051.645,94

- La composizione dell'avanzo di amministrazione è la seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Risultato di amministrazione	2.051.645,94
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 (4)	433.034,30
Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	2.800,00
Altri accantonamenti	88.046,75
Totale parte accantonata (B)	523.881,05

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	39.096,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	288.087,62
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	327.184,15
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	14.606,46
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)	1.185.974,28
Se E è negativo, l'importo è iscritto nelle spese del bil. di prev. come disavanzo da ripianare	

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- la variazione n.1 al Bilancio di Previsione adottata con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 20/02/2025;
- la variazione n.2 al Bilancio di Previsione adottata con Deliberazione di Consiglio n.19 del 28/04/2025;
- la variazione n.3 al Bilancio di Previsione adottata con Deliberazione di Giunta n.61 del 26/05/2025;
- la variazione n.4 al Bilancio di Previsione adottata in via d'urgenza con Deliberazione di Giunta n.78 del 30/06/2025;
- la variazione n.5 al Bilancio di Previsione adottata in via d'urgenza con Deliberazione di Giunta n.85 del 11/07/2025;

oltre alle seguenti variazioni effettuate dal Responsabile di Servizio di Riferimento:

- la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione adottata con Determina n. 168 del 28/05/2025;
- la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione adottata con Determina n. 186 del 12/06/2025;
- la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione adottata con Determina n. 188 del 13/06/2025.

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – esercizio 2025, dopo le variazioni di cui sopra, pareggia attualmente nella somma complessiva di € 11.014.231,85.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica*



generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dall'esame della documentazione ricevuta, l'Organo di Revisione ha rilevato che:


- il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio;

- dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, come indicato nella relazione allegata all'esaminata deliberazione;
- anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai prospetti indicati nella relazione allegata all'esaminata deliberazione;
- la gestione di cassa si trova in equilibrio;

E' stata, inoltre, segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nei prospetti allegati alla relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale. Detta variazione si sostanzia nei seguenti importi riferiti all'anno 2025 meglio dettagliati nella relativa proposta:

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 61.503,80	€ -	€ 61.503,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 461.993,77	€ -	€ 461.993,77
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 64.105,76	€ 97.776,41	€ 161.882,17
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	€ -	€ -	€ -
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.764.782,00	€ -	€ 2.764.782,00
2	Trasferimenti correnti	€ 734.036,00	€ 7.862,74	€ 741.898,74
3	Entrate extratributarie	€ 1.021.371,99	€ 9.290,00	€ 1.030.661,99
4	Entrate in conto capitale	€ 1.098.538,53	€ 13.742,40	€ 1.112.280,93
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027



7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.921.900,00	€ -	€ 1.921.900,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 2.886.000,00	€ -	€ 2.886.000,00
Totale		€ 10.426.628,52	€ 30.895,14	€ 10.457.523,66
Totale generale delle entrate		€ 11.014.231,85	€ 128.671,55	€ 11.142.903,40

	Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
1	Spese correnti	€ 4.086.739,49	€ 110.130,64	€ 4.196.870,13
2	Spese in conto capitale	€ 2.076.965,92	€ 18.540,91	€ 2.095.506,83
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
4	Rimborso di prestiti	€ 42.626,44	€ -	€ 42.626,44
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 1.921.900,00	€ -	€ 1.921.900,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 2.886.000,00	€ -	€ 2.886.000,00
Totale generale delle spese		€ 11.014.231,85	€ 128.671,55	€ 11.142.903,40


Sulla base delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio risulta permanere una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario.

Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L'Organo di Revisione ha, quindi, verificato che con la variazione proposta gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel risultano assicurati.



L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visti

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1;



esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Vercelli, 16 luglio 2025

L'Organo di revisione

